



*Corte dei Conti*

Sezione regionale di controllo per il Veneto


La Segreteria

Posta elettronica certificata

CORTE DEI CONTI



0000157-09/01/2013-SC\_VEN-T97-P



Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di

**ASIAGO (VI)**

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-finanziaria  
del Comune di

**ASIAGO (VI)**

**Oggetto:** trasmissione delibera n. 17/2013/PRSP del 25 ottobre 2012.

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 17/2013/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 25 ottobre 2012.

*Rep.  
Cp. a Sindaco*

**Il Direttore della Segreteria**  
dott.ssa Raffaella Brandolese



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 ottobre 2012 composta da:

Cons. Diana CALACIURA TRAINA	Presidente f.f.
Dott. Giampiero PIZZICONI	Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario relatore
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario

VISTO l'art 100 della costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle sezioni riunite della corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del consiglio di presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e



seguenti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n 2/SEZAUT/2011/INPR del 9 giugno 2011 recante "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2010"; esaminata la relazione sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2010, redatta dall'organo di revisione del comune di Asiago (BL), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 17 maggio 2012, prot. n. 3377, con la quale il Magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al Sindaco e all'Organo di revisione del suindicato comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota n. 6689 del 22 maggio 2012 (acquisita al prot. c.d.c. 3510 del 23 maggio 2012);

VISTE le risultanze dell'audizione avvenuta in data 5 aprile 2012, alla quale hanno partecipato la Provincia di Vicenza e i Comuni di Asiago, Roana e Gallio.

VISTE le relazioni sulla società partecipata Aeroporto di Asiago S.p.a., a firma congiunta dei sindaci dei Comuni di Asiago, Roana e Gallio, come richiesta in sede di audizione del 5 aprile 2012 presso la sede di questa Sezione regionale di controllo, prot. n. 5971 dell'8 maggio 2012 (acquisita al prot. n. C.d.c. 3155 del 10

maggio 2012) e della Provincia di Vicenza in data 22 maggio 2012;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 65/2012 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia di cui all'art. 1 comma 168 della citata legge n. 266/2005;

udito il magistrato relatore,

#### FATTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2010, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e ss.mm.ii, dall'Organo di revisione del Comune di Asiago (VI) emergevano le seguenti criticità:

- 1 - Ritardo nell'approvazione del rendiconto;
- 2 - Mancato accantonamento di una quota dell'avanzo di amministrazione per coprire i rischi dovuti a residui attivi vetusti;
- 3 - Incidenza dello stock complessivo del debito rapportato alle entrate correnti al 141%;;
- 4 - Società partecipata Aeroporto di Asiago S.p.a., in perdita da più di tre esercizi.

Pertanto, in data 17 maggio 2012, con prot. n. 3377, il Magistrato istruttore richiedeva all'Ente ed al Revisore dei conti, chiarimenti in ordine a quanto sopra.

In data 22 maggio 2012, con la nota citata in epigrafe, il Sindaco evidenziava i motivi che avevano costretto L'Ente a violare le disposizioni di legge.

DIRITTO



Dall'esame della relazione sul rendiconto 2010, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e ss.mm.ii, dall'Organo di revisione del Comune di Asiago (VI) in ordine al suindicato rendiconto e dai chiarimenti forniti a richiesta dall'Ente medesimo, sono emerse le sotto indicate criticità, alcune delle quali già oggetto di pronuncia specifica n. 829/2012/PRSP, in sede di controllo finanziario sul bilancio di previsione 2011:

1) Ritardo nell'approvazione del rendiconto

Dall'esame della relazione sul conto consuntivo, redatta dall'organo di revisione del Comune di Asiago, risulta che l'ente ha approvato il rendiconto 2010 il 12/05/2011, oltre la scadenza prevista dalla norma.

A tale riguardo, la Sezione ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini è un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile e che il ritardo o l'omissione nell'adozione dello stesso, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del T.U.E.L. e dall'art. 120, co. 2 e 3, Cost. circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi.

La Sezione ricorda inoltre che l'articolo 243, comma 6, del medesimo Testo Unico, prevede, per l'inosservanza del termine di legge fissato per l'approvazione del citato documento contabile, l'assoggettamento, in via provvisoria, alla condizione di ente strutturalmente deficitario fino alla approvazione definitiva dello

stesso.

Pertanto, la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale nel fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il conto consuntivo rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

Va, infine, ricordato che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis, del TUEL (introdotto dal decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012), l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del medesimo Testo Unico.

2) Mancato accantonamento di una quota dell'avanzo di amministrazione per coprire i rischi dovuti a residui attivi vetusti. Dall'esame della relazioni sul conto consuntivo 2010, risulta, inoltre, che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione per 177mila euro (su 197mila euro complessivi di avanzo di amministrazione dell'esercizio 2009) non tiene in considerazione l'esistenza di residui attivi per euro 125mila circa, relativi ai titoli I e III dell'entrata, risalenti ad esercizi antecedenti l'anno 2006 e



*Handwritten signature*

pertanto di dubbia realizzabilità. Sotto questo profilo, la Sezione ritiene che l'ente non abbia tenuto in considerazione i potenziali rischi di non riscossione dei residui attivi di dubbia esigibilità, per i quali non ha vincolato precauzionalmente una quota dell'avanzo di amministrazione, circostanza che comporta un rischio per gli equilibri di bilancio.

A questo riguardo, la Sezione ricorda che, al termine di ciascun esercizio, in sede di rendicontazione finanziaria, prima dell'inserimento nel conto di bilancio dei residui attivi e passivi, è necessario procedere all'operazione di riaccertamento dei residui stessi, come richiesto dal principio di prudenza e di effettività dell'equilibrio finanziario (Principio contabile n. 3, punti 45, 46, 49 e 60 e n. 2, punto 14) ed espressamente disposto dall'art.228 TUEL.

Con riferimento ai residui attivi, in particolare, tale operazione consiste nel verificare, residuo per residuo, la sussistenza dei requisiti e degli elementi essenziali all'accertamento dell'entrata di cui all'art. 179 TUEL (ragione del credito, titolo giuridico, soggetto debitore, somma e scadenza); questo al fine di permettere l'individuazione degli eventuali residui attivi inesigibili, insussistenti o di dubbia esigibilità.

Si tratta di una verifica sostanziale, non solo formale, da effettuarsi obbligatoriamente, per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti, da parte innanzitutto dei responsabili dei servizi competenti e poi dal responsabile del

servizio finanziario. Nel corso di tale operazione, l'ente è invitato a mantenere un comportamento prudente, evitando di conservare tra i residui attivi del conto del bilancio, i crediti assolutamente inesigibili, controversi e quelli riconosciuti di dubbia o di difficile esazione.

I residui, infatti, una volta riportati nel bilancio, concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare negli esercizi successivi.

Per questo motivo, soprattutto con riferimento ai residui attivi, si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare. Si corre altrimenti il rischio che emerga un avanzo di amministrazione che non corrisponde alla presenza di risorse finanziarie, effettivamente spendibili, o comunque ad un risultato di gestione effettivamente positivo. La possibilità di utilizzare l'avanzo deve, infatti, sempre confrontarsi con l'attendibilità dello stesso e, quindi, nell'ipotesi che qui viene in rilievo, con l'importo dei residui attivi e con la certezza e i tempi previsti per la loro riscossione.

Per questi motivi, il mancato accantonamento di una quota di avanzo sufficiente a coprire partite creditizie di dubbia esigibilità comporta un rischio per gli equilibri di bilancio, anche ai fini di una sana gestione finanziaria.

Questo viene evidenziato anche in relazione al nuovo obbligo sancito dall'art. 6, comma 16 del d.l. 95/2012, convertito dalla l.



*Handwritten signature*



135/2012, che ha disposto l'obbligo, a partire dal 2012, di iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III, aventi anzianità superiore a 5 anni. Il legislatore, prevede altresì che, con motivato parere dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo solo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

Per questi motivi, al fine di prevenire potenziali pregiudizi, si richiama l'attenzione degli organi tecnici ad effettuare le dovute verifiche della fase di riaccertamento dei residui attivi ed a vincolare una quota dell'avanzo di amministrazione per coprire i rischi della mancata riscossione delle partite creditizie di dubbia esigibilità.

3) Incidenza dello stock complessivo del debito rapportato alle entrate correnti al 141%;

Già in occasione dell'esame del Rendiconto 2009, nei confronti di codesta Amministrazione è stata adottata una specifica nota nella quale veniva illustrata, tra l'altro, la medesima criticità. La Sezione, pertanto, richiama quanto già segnalato con la sopra citata delibera, in relazione alla capacità di indebitamento riscontrata nell'ente. Il Collegio ribadisce che, la presenza di uno stock complessivo di debito nella misura rilevata (141%), seppure

distante dai limiti critici dei parametri relativi allo stato di deficitarietà strutturale e pur nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 T.U.E.L., potrebbe comunque determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni e ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e, più in generale, di una sana gestione finanziaria.

A questo proposito, la Sezione ricorda quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 e richiama, ancora una volta, l'attenzione degli organi tecnici e degli organi politici sulla necessità di una verifica effettiva e puntuale degli equilibri di bilancio, con riferimento anche alle misure già raccomandate nella sopra citata delibera, trasmessa in occasione del controllo sul rendiconto 2009. Si raccomanda, pertanto, un attento monitoraggio del livello di indebitamento attivandosi al fine di rispettare tale specifico parametro.

4) Società partecipata Aeroporto di Asiago S.p.a., in perdita da più di tre esercizi.

La partecipazione del Comune di Asiago alla società in questione è già stata oggetto di apposite pronunce specifiche, adottate da questa Sezione in sede di controllo sul bilancio preventivo 2011 (delibera n. 829/2012/PRSP) e sul rendiconto 2009.

In tali provvedimenti, la Sezione ha evidenziato la necessità, per il Comune di Asiago, di valutare l'opportunità di sostenere una partecipazione ad una società caratterizzata da una gestione



*[Handwritten signature]*

costantemente in perdita, sin dall'anno di costituzione (2000), accumulando perdite per 1.183.000, rispetto alle quali codesto Comune ha dovuto effettuare interventi finanziari, relativi alla propria partecipazione, per circa €346.147, mediante riacapitalizzazioni (periodo 2001 - 2011).

Pertanto, la Sezione richiama le considerazioni già esposte nelle sopra citate delibere e, alla luce dei recenti interventi legislativi in materia di azionariato pubblico (art. 6, comma 19, D.L. 78/2010, conv. dalla L. 122/2010) ribadisce che non è più possibile, da parte degli enti pubblici, procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari, per coprire le perdite d'esercizio delle proprie partecipate, intervenendo sul capitale delle società che presentino una perdita strutturale reiterata, tale da minacciare la continuità aziendale. Infatti, le partecipazioni dirette in enti e/o in società di capitali che, negli ultimi tre anni abbiano evidenziato una perdita, potrebbero rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'Ente socio e, comunque, un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri.


La Sezione ritiene, pertanto, che la qualificazione della società "Aeroporto di Asiago" s.p.a come società di c.d. "diritto singolare" (cioè disciplinata da una normativa speciale che imponga l'utilizzo di tale modello organizzativo), non esime comunque una valutazione della compatibilità della scelta dell'ente di mantenere la partecipazione in detta società, con i canoni della c.d. "sana gestione finanziaria", quale verifica espressamente demandata

alla Corte dei conti, nell'ambito del controllo finanziario e contabile disciplinato dall'art. 1, commi 166 e ss. della L. 266/2005.

Nella citata delibera 829/2012/PAR, alla quale si rinvia per le considerazioni sulle argomentazioni sostenute dal Comune di Asiago ai fini della opportunità della partecipazione societaria in questione, si fa comunque presente che: *"gli enti pubblici hanno il dovere di impiegare le risorse della collettività - soprattutto in attività "facoltative", non coincidenti strettamente con i compiti istituzionali assegnati per legge, e, soprattutto, in un momento di grave difficoltà per la finanza pubblica allargata - secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nella specie del tutto disattesi"*.

Pertanto, questa Sezione ribadisce che il mantenimento della partecipazione azionaria da parte del Comune di Asiago, nella società Aeroporto di Asiago S.p.a., non sembra costituire una scelta conciliabile con i canoni della sana gestione finanziaria, né con il principio di legalità finanziaria, da identificare con il sostanziale rispetto della normativa vigente in materia.

Nell'ottica, quindi, della "sana gestione", che costituisce parametro imprescindibile e prioritario nella valutazione dei comportamenti aventi rilevanza sotto il profilo contabile e finanziario - tra i quali, certamente, deve annoverarsi la scelta di acquisire e mantenere partecipazioni azionarie - non può ritenersi "legittimo" il prolungato trasferimento di consistenti risorse in un



*[Handwritten signature]*

organismo quale quello in esame, in perdita dalla costituzione a tutt'oggi (2000/2012).

Questa Sezione, in conclusione, ritiene, di dover assumere, in relazione a quanto sopra evidenziato sulla partecipazione del comune di Asiago alla Aeroporto di Asiago Spa, specifica pronuncia ai sensi dell'art. 1 comma 168 della legge n. 266/2005, con espresso invito all'Amministrazione comunale di Asiago (VI):

- ad effettuare un'attenta valutazione - alla luce di quanto rappresentato da questa Sezione e di quanto previsto dall'articolo 1 commi 8 e 9 del recente d.l. 10 ottobre 2012 n. 174 - in merito all'opportunità, a fronte degli intervenuti e costanti ripianamenti di perdite di esercizio, costituenti un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio ed un appesantimento della gestione degli esercizi futuri, di mantenere detta partecipazione;
- ad effettuare, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di azionista e tenendo in debita evidenza quanto previsto dal nuovo articolo 147 quater del TUEL come introdotto dal d.l. 10 ottobre 2012 n. 17, un attento monitoraggio dell'andamento delle proprie partecipate al fine di poter contribuire ad evitare per il futuro il ripetersi delle criticità evidenziate nella presente delibera.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione e

della successiva istruttoria:

1. accerta, dalla documentazione trasmessa, che la società Aeroporto di Asiago spa è in perdita costante dal 2000 ad oggi e che detta perdita strutturale e reiterata appare tale da minacciare la continuità aziendale e, di conseguenza, la stessa sopravvivenza dell'organismo, non in grado di tendere in modo autonomo, se non all'utile, almeno al pareggio di bilancio;
2. accerta che il Comune di Asiago (VI), ente partecipante, ha ripianato costantemente mediante interventi di ricapitalizzazione dette perdite nel periodo 2000- 2011 per un importo pari € 346.167,00 euro;
3. in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 commi 8 e 9 del recente d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, invita il Comune di Asiago, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di azionista, ad effettuare una attenta valutazione in merito all'opportunità di mantenere detta partecipazione, a fronte del rischio che il costante ripianamento delle perdite potrebbe rappresentare per la stabilità dell'equilibrio di bilancio e dell'inevitabile appesantimento per la gestione del bilancio negli esercizi futuri;
4. invita il comune di Asiago, in relazione a quanto evidenziato e sulla scorta di quanto previsto dall'art. 147 *quater* del TUEL (introdotto dal d.l. n. 174/2012), sempre nell'esercizio dei poteri di azionista, ad effettuare un

attento monitoraggio dell'andamento delle proprie partecipate, al fine di evitare il ripetersi delle criticità evidenziate nella presente delibera;

5. dispone di inviare la presente delibera alla Procura della Corte dei conti, Sezione Veneto, per gli accertamenti di competenza;
6. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Asiago (VI) per quanto di rispettiva competenza.


Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2012.

Il magistrato relatore

Il Presidente f.f.

Dott. Francesco Maffei

Dott.ssa Diana Calaciura Traina



Depositato in Segreteria il 08/01/2013

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to Dott.ssa Raffaella Brandolese

